

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 Febbraio 2009, in Milano

Tra

Banca Popolare Commercio e Industria SpA

e

la Delegazione Sindacale Aziendale

▪ FALCRI

d'ora in poi denominata "OO.SS."

Si premette che

1. Banca Popolare Commercio e Industria SpA ha deciso di dare attuazione e compimento al progetto che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo del Corporate Business Unit (CBU) di Brescia e dei relativi corner operativi di Verona e di Bergamo;
2. tale progetto è correlato alla cessione a Banca Popolare di Vicenza Scpa del complesso di beni e rapporti inerenti la gestione commerciale dei clienti presenti nei portafogli corporate che delineano il ramo d'azienda oggetto di cessione, radicati presso il Corporate Business Unit (CBU) di Brescia di BPCI;
3. in ordine alla cessione del ramo d'azienda di cui al precedente punto 2, in data 3 febbraio 2009 le competenti Parti hanno condiviso, con la sottoscrizione di apposito accordo sindacale, i trattamenti da applicare al personale interessato;
4. in relazione alla manovra di cui al precedente punto 1, con lettera informativa del 9 gennaio u.s., da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è dato inizio alla relativa procedura contrattuale ai sensi del vigente CCNL;
5. su richiesta della OO.SS. si dava corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra l'Azienda e la OO.SS. si succedevano sino a quella del presente accordo;
6. le Parti, nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della Procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi ed alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 4), nonché in quella fornita alla OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale, hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti attinenti alle ricadute sul Personale direttamente riconducibili all'attuazione della suddetta manovra;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo

Art. 2
Ricadute sul Personale

La manovra in esame determina le ricadute sul Personale già indicate nella sezione "Riflessi sul Personale" della lettera informativa di cui al punto 4) delle premesse, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta.

BPCI conferma la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità territoriale.

A tal fine l'*Azienda* si impegna a tenere in considerazione le particolari situazioni personali e familiari dei Dipendenti che verranno segnalate, previa approfondita valutazione di tutti gli elementi relativi alla situazione familiare e personale dell'interessato.

Mobilità Territoriale

Tenuto conto dei tempi occorrenti per la gestione delle attività connesse alle fasi realizzative della riorganizzazione del Corporate Business Unit (CBU) di Brescia, stimati entro il 1° semestre 2009, è previsto il mantenimento presso le strutture di Brescia di un supporto al Corner Corporate BS composto da almeno 2 unità.

Successivamente, la Banca valuterà la necessità di prorogare tale periodo di supporto, ovvero ricercherà, per tutte le risorse interessate dalla manovra in oggetto, le possibili soluzioni che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e fatte salve le diverse intese con gli interessati, possano contenere i processi di mobilità territoriale nell'ambito della Provincia dell'attuale sede di lavoro e dei Comuni limitrofi.

La previsione di cui sopra, riferita alla manovra in oggetto, troverà eccezione nei confronti del Personale preposto o da preporre ad unità operative.

Art. 3
Ricollocazione professionale e Formazione

Nei casi di riqualificazione e ricollocazione professionale, l'*Azienda* si impegna, per quanto possibile, ad attribuire compiti e mansioni congruenti con le qualifiche ed esperienze del personale in questione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente, fermo restando che, anche ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL, l'*Azienda* si impegna a prevedere idonei percorsi di formazione e riconversione professionale a supporto del passaggio.

Art. 4
Incontri di verifica


Le parti convengono che su richiesta della OO.SS, saranno effettuati incontri per la verifica dello stato di attuazione del presente Accordo.

Art. 5
Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Banca Popolare Commercio e Industria SPA


 FALCRI
